



Ordinanza Municipale,

concernente le disposizioni in caso di nevicate o di gelo

Il Municipio di Curio, richiamato l'art. 107 e 192 della vigente L.O.C. e tutti gli altri disposti di legge in concreto applicabili,

ordina:

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Lod. Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Curio

Il Sindaco :

Gianni Nava



Il Segretario:

Stefano Schirà

Curio, 23.11.2021

R.M. S45/07 – 22 novembre 2021

Pubblicata sul foglio ufficiale ed agli albi comunali